



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 35
ID 031B

Roccafluvione, li 03 gennaio 2019

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e successivi

Stato di emergenza fino al 31.12.2018, prorogato con Decreto Legge del 29 maggio 2018 n. 55
(art.1, comma 1)

Ordinanza Sindacale n. 2 del 03 gennaio 2019

- Ad integrazione della precedente Ordinanza n. ____ del _____ prot. _____
- Revoca delle precedenti Ordinanze n. 36 del 29/08/2016 prot. n. 6775, n. 20 del 01/02/2017 prot. 775 e n. 201 del 20/07/2017 prot. 5979**

IL SINDACO

- **Considerato** che il territorio del Comune di Roccafluvione rientra tra quelli che sono stati interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;

- **Tenuto conto** che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

- **Dato atto** che in attuazione di quanto sopra, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

- **Tenuto conto** degli "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)" disposti dal C.D.P.C., con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016;

-n.391 del 01.09.2016;

-n.392 del 06.09.2016;

-n.393 del 13.09.2016;

-n.394 del 19.09.2016;

-n.396 del 23.09.2016;

-n.399 del 10.10.2016;

-**Considerato** che con D.L. 17.10.2016, n. 189 (G.U. n. 244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, all'art. 1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche – Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

-**Tenuto conto** che in data 26.10.2016, tutti i comuni di cui all' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", venivano interessati da un'ulteriore fortissimo terremoto, con scosse: di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

-**Dato atto** che in data 30.10.2016, tutti i comuni di cui all' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", ed altri limitrofi, venivano interessati da un'ulteriore fortissimo terremoto, con scossa di magnitudo 6.5 scala Richter;

-**Tenuto conto** -della D.C.M. del 27.10.2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26.10.2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

-della D.C.M. del 31.10.2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30.10.2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

-**Considerato** come altresì, ritenuto, dai geologi dell'I.N.G.V. che si è trattato di ulteriori "terremoti", per i quali al momento, oltre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e l'O.C.D.P.C. n.400 del 31.10.2016, non risultano pervenute, formalmente, disposizioni operative dal DiComaC (O.C.D.P.C. n.388/2016 e D.P.C.M. 28.08.2016) e/o C.C.R. (D.G.R. n.1012 del 29.08.2016);

Dato atto:

che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016; – n. 414 del 19.11.2016; – n. 415 del 21.11.2016; – n. 418 del 29.11.2016; – n. 422 del 16.12.2016; – n. 427 del 20.12.2016; - 431 dell'11.01.2017; - 436 del 22.01.2017; - 437 del 16.02.2017; - 438 del 16.02.2017; - 444 del 04.04.2017; - 454 del 22/05/2017; - 455 del 27/05/2017; - 460 del 15.06.2017; - 475 del 18.08.2017; - 484 del 29.09.2017; - 489 del 20.11.2017; - 495 del 04.01.2018; - 510 del 27.02.2018; - 518 del 04.05.2018; - 538 del 10.08.2018;

- **Vista** la Legge 15.12.2016 n. 229;

- **Vista** la Legge 03.08.2017 n. 123;

- **Visto** il D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito in Legge 07/04/2017, n. 45;

Visto:

-il D.L. 09.02.2017, n.8 (convertito in Legge 07.04.2017, n. 45) ad oggetto: "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017",

-il D.L. 24.04.2017, n.50 (G.U. n.95 del 24.04.2017) ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

-il D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123);

-il D.L. 29/05/2018, n. 55 (convertito in Legge n. 89 del 24/07/2018);

- **Vista** la nota di Don Francesco Mangani, legale rappresentante della Parrocchia di Santo Stefano di Roccafluvione (Parrocchia diocesi di Ascoli Piceno), acclarata al protocollo comunale n. 6660 del 27/08/2016, progressivo n. 031, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità della Chiesa di S. Stefano, sito in questo Comune in Via Focarine, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;

- **Vista** la "Scheda di prima rilevazione" del danno acquista al prot. n. 6666 del 27/08/2016, redatta dai tecnici Ing. D'Emidio Mario e Ing. Danila Silvi, nominati con Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/08/2016 per una prima verifica dell'agibilità degli edifici, dalla quale risulta che il fabbricato (Chiesa S. Stefano) sito in Via Focarine di proprietà della Parrocchia di Santo Stefano di Roccafluvione distinto catastalmente al Catasto Fabbricati del comune di Roccafluvione con il foglio di mappa n. 22 particella n. 467 sub. 1) è

- [] Inagibile;

- [] Parzialmente inagibile;

- [x] **Agibile con provvedimenti;**

- [] Agibile;

Con la seguente annotazione: "Danni alla muratura dell'abside sottostante la copertura – con espulsione di blocchi murari lato est. Si segnala che la parte del complesso parrocchiale denominato "teatrino" è esente da danni visibili";

- **Vista** l'Ordinanza sindacale 36 del 29/08/2016 prot. n. 6775;

- **Vista** la Scheda Valutazione GTS - Messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi CCR n. 1183 Incarico n. 14 del 06/12/2016 Scheda n. 3 del 28/12/2016 con le seguenti "Per quanto è stato possibile visionare è necessaria puntellatura di ritegno su tutta la parete dell'abside. Necessita altresì fasciatura della cella campanaria e centinatura delle aperture. Necessita inoltre fasciatura delle aperture. Necessita inoltre della porzione sommitale della muratura della fronte a schermo. (...)".

- **Vista** l'Allegato al Verbale di GTS del 28.12.2016 redatto dal funzionario del MIBACT dal quale si evince che: "(...) il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali";

- **Vista** l'Ordinanza sindacale n. 20 del 01/02/2017 prot. 775 "Ulteriori misure provvisorie eseguite attraverso interventi di somma urgenza, a seguito degli eccezionali eventi sismici dei giorni 26-30 ottobre, per gli interventi strettamente necessari finalizzati alla messa in sicurezza Chiesa di Santo Stefano";

- **Visto** il Verbale di ripristino dello stato di sicurezza, acclarato al prot. comunale n. 4838 del 16/06/2017, nel quale il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluigi Capriotti, testualmente dichiara "(...) ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016 sog.AtVVF n. 3/2016 del 18/09/2016 è stato ripristinato lo stato di sicurezza della viabilità pubblica (...)";

- **Vista** la "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese" n. 002 del 20/02/2017, acquisita al protocollo comunale al n. 2376 del 28/03/2017 a seguito del sopralluogo disposto a seguito degli eventi sismici 24 agosto, 26/30 ottobre, 18 gennaio e successivi

- [] Agibile;

- [] Inagibile;

- [] Parzialmente agibile;

-[X] **Agibile con provvedimenti;**

- [] Temporaneamente inagibile;

- [] Inagibile per cause Esterne;

con i seguenti annotazioni e "Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili": "La Chiesa presenta un quadro fessurativo preoccupante salvo alcuni elementi per i quali si richiedono i seguenti provvedimenti:

- Cerchiatura abside con puntellamenti/o altro, per il quale stanno provvedendo alla messa in sicurezza. Si prescrive dunque messa in sicurezza.

- In sommità della facciata è presente una vela per la quale è stata posta in opera una cerchiatura insufficiente. Si prescrive fasciatura completa della vela per tutto il suo sviluppo con doppio ordine di funi ad occhielli passanti, in modo da eliminare i meccanismi di ribaltamento su nartece esterno. Fino ad intervento si prescrive transennamento nartece.

- Sbadacchiatura cella campanaria, con cerchiaggio dei pilastri della cella, e bloccaggio pilastro su lato sinistro con evidente taglio e fuoripiombo; si prescrive transennamenti perimetrali torre campanaria sino ad intervento – Copertura dipinti con teli (già chiesto alla ditta che è impegnata nella messa in sicurezza) Sgombero delle quattro tele collocate in area absidale.

Sino alla messa in opera di tali interventi la Chiesa risulta essere inagibile. Anche a seguito degli interventi si prescrive l'interdizione ed il passaggio nella zona absidale per una profondità di almeno 8 m. a margine di sicurezza di possibili meccanismi nella parte di chiusura della Chiesa. Anche la cripta sottostate risulta essere inagibile. – Vedi A25 per zona interdetta".

- Tenuto conto

-che il Sindaco, con propria ordinanza n. 201 del 20/07/2017, acclarata al protocollo comunale al n. 5979, disponeva ai proprietari:

"(...) DICHIARA

AGIBILE CON PROVVEDIMENTI la Chiesa di Santo Stefano protomartire sita in Roccafluvione, distinto al Catasto di questo comune al Foglio 22 Mapp.le 467 sub. 1 come da risultanze della "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese" in premessa indicata

ORDINA

- di porre in essere quanto indicato nella "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese" precedentemente citata;

- di eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è da considerarsi inagibile.

ORDINA

altresi, lo sgombero della Chiesa sita in questo Comune in Via Focarine, distinta Foglio 22 particella 467 sub. 1, ed il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano le condizioni di sicurezza. (...);"

- **Vista** l'Ordinanza a firma del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 32 del 21/06/2017;

- **Vista** la Segnalazione Certificata Inizio Attività acclarata al prot. 7870 del 19/07/2018 ad oggetto: "Chiesa di Santo Stefano Protomartire – Messa in sicurezza delle Chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità del culto";

- **Visto** il progetto pervenuto all'Ufficio speciale ricostruzione in data 3.11.2017 prot. n. 12518 relativo alla "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" inerente la chiesa denominata "CHIESA SANTO STEFANO – ROCCAFLUVIONE (AP).";

- **Visto** il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 696 del 03 maggio 2018 Oggetto: [Ord. Commiss. Straord. per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 23 – 32 "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" - chiesa denominata CHIESA DI SANTO STEFANO –ROCCAFLUVIONE (AP); Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art. 16 del dl 189/2016 e dell'Ordinanza 16 del 2017 – art. 8, c. 2], pervenuto al prot. comunale n. 4055 del 08/07/2018;

- **Vista** la "Comunicazione di fine lavori", con allegata dichiarazione di raggiunta agibilità dell'edificio, pervenuta al prot. comunale n. 24 del 03/01/20196, nella quale il direttore dei lavori Ing. Brandimarti Giuseppe dichiarava, tra le altre, "(...) **che i lavori sono stati ultimati in data 18/12/2018 (...)**" ed asseverava "(...) **che a seguito degli interventi edilizi, e lavori collegati, eseguiti sulla Chiesa di Santo Stefano in località Marsia del Comune di Roccafluvione indentificato al Fg. 22 mappale 647 si è provveduto a:**

- **Ad eliminare le condizioni di pericolo e rischio, collegato all'utilizzo del fabbricato;**
- **A ripristinare le condizioni generali di sicurezza statica ed integrità strutturale dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tali da consentirne la loro fruizione totale senza alcun pericolo per gli utilizzatori(...)"**

-**Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti di revoca a seguito di quanto rilevato nella citata "Dichiarazione di avanzamento lavori per erogazione del contributo per la ricostruzione Centro Italia"

- Visto l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";
- Visto l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- Visto l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- Visto gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
- Vista la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

DICHIARA

AGIBILE la Chiesa di Santo Stefano protomartire sita in Roccafluvione, distinto al Catasto di questo comune al Foglio 22 Mapp.le 467 sub. 1 come da risultanze della "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese" in premessa indicata

ORDINA

Per quanto sopra visto e considerato, la **Revoca delle precedenti Ordinanze n. 36 del 29/08/2016 prot. n. 6775, n. 20 del 01/02/2017 prot. 775 e n. 201 del 20/07/2017 prot. 5979** riferite all' "Agibilità con provvedimenti" dell'immobile "Chiesa di Santo Stefano" distinto al catasto Fabbricati di questo comune al Foglio 22 Mapp.le 467 sub. 1 e conseguentemente di **revocarne lo sgombrò**;

DISPONE

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

1) Ai proprietari:

- **MANGANI DON FRANCESCO** nato a Torino (TO) il 19/10/1977 residente a Ascoli Piceno in Fraz. Piagge, 236/D (c.f MNGFNC77R19L219J) in qualità di legale rappresentante del "Beneficio parrocchiale S. Stefano protomartire di Marsia" con sede in Roccafluvione

2)-Per quanto di competenza:

-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche; (email: dannisima-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it) []-SI; [X]-NO;

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

-alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016

(e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it)

3)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

-All'ufficio di Polizia Municipale

(SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta;

(pec: tap26525@pec.carabinieri.it)

4) Ai sensi della D.G.R. n. 1566 del 19/12/2016:

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.

U.C.O Risorse Energetiche;

(pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

5) Per la verifica e adempimenti di revoca C.A.S.

- Al Servizio Segreteria (SEDE)

CON L'AVVERTIMENTO

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica:

[]-SI [X]-NO

P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP)
E-mail: segreteria@comune.roccafluvione.ap.it

tel. 0736/365131-365215 Fax.0736/365202
E-mail **certificata**: comune.roccafluvione@emarche.it

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente al sig.,
mediante consegna fatta a mani di: nella sua qualità di
il Messo Comunale addi
il Ricevente (firma per accettazione)